

Codice A1618A

D.D. 26 settembre 2023, n. 692

**Legge regionale 10/02/2009, n. 4 e s.m.i., Autorizzazione ai sensi dell'art. 6 del Regolamento forestale D.P.G.R. 8/R del 20/09/2011 e s.m.i. - Richiedente: ditta Alloa Casale Corrado (P:IVA 02301750044) - Interventi selvicolturali su area demaniale lungo il torrente Maira in Comune di Savigliano, località Cascina Chiamba - Istanza n. 67540/2022.**



**ATTO DD 692/A1618A/2023**

**DEL 26/09/2023**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO  
A1618A - Settore Tecnico Piemonte Sud**

**OGGETTO:** Legge regionale 10/02/2009, n. 4 e s.m.i., Autorizzazione ai sensi dell'art. 6 del Regolamento forestale D.P.G.R. 8/R del 20/09/2011 e s.m.i. - Richiedente: ditta Alloa Casale Corrado (P:IVA 02301750044) - Interventi selvicolturali su area demaniale lungo il torrente Maira in Comune di Savigliano, località Cascina Chiamba – Istanza n. 67540/2022.

VISTO il D.Lgs. 34/2018;

VISTA la L.R. 10/02/2009, n. 4 e s.m.i., articolo 14, lettera c);

VISTO il Regolamento forestale D.P.G.R. n. 8/R del 20/11/2011 e s.m.i.;

VISTA la domanda n. 67540/2022 presentata al Settore Tecnico Piemonte Sud della Regione Piemonte – Sportello Forestale di Cuneo – dalla ditta Alloa Casale Corrado, in data 24/10/2022, assunta al Protocollo n. 129742;

PRESO ATTO del verbale d'istruttoria redatto dal Funzionario incaricato del Settore Tecnico Piemonte Sud della Regione Piemonte Dott. For. Fabrizio Maglioni in data 07/08/2023, nel quale si esprime parere favorevole con prescrizioni all'effettuazione degli interventi selvicolturali;

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

**IL DIRIGENTE**

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- VISTI gli articoli 4 e 17 del D. Lgs. n.° 165/2001;
- VISTO l'articolo 17 della Legge regionale 28/07/2008, n.° 23;

*determina*

di autorizzare, ai sensi dell'articolo 14 della Legge regionale 10/02/2009, n. 4 e s.m.i. ed ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento forestale n. 8/R del 20/11/2011 e s.m.i., la ditta Alloa Casale Corrado (P:IVA 02301750044), nella persona del titolare Sig. Alloa Casale Corrado, all'esecuzione degli interventi selvicolturali in Comune di Savigliano (località Cascina Chiamba), così come descritti nel progetto d'intervento, rispettando le prescrizioni di seguito indicate:

1) le superfici di intervento sono individuate catastalmente in Comune di Savigliano (sez. Cens. unica), Fg. 102, Mappale 26 per una superficie di 0,5410 ha, e Fg. 102 della superficie accatastata come demaniale "ramo acque" per una superficie complessiva di 3,4370 ha; tutte le superfici sono considerate demaniali dal punto di vista gestionale, in quanto interessate dall'alveo del torrente Maira; la superficie complessiva autorizzabile è di 3,9780 ha;

2) il taglio dovrà essere effettuato sulla superficie come indicato nella planimetria allegata al progetto per ha 3,9780 ha, è interessata da un Saliceto/pioppeto ripario di salice bianco (SP20X), e da un Robinieto con latifoglie mesofile in stretta mosaicatura;

3) si approva la modalità di esecuzione dell'intervento che prevede il taglio del Robinieto con il rilascio di una copertura almeno pari al 20%, e il taglio intercalare nel Saliceto la ceduzione con un rilascio di una copertura almeno pari al 50%;

4) si approvano le modalità di assegno al taglio come da progetto;

5) l'intervento dovrà rispettare le prescrizioni impartite con il Parere AIPo n. 974/2022; in particolare, all'interno dei 10 m dal ciglio superiore di sponda, l'intervento debba rivolgersi a carico delle piante morte in piedi, senescenti, deperienti e/o fortemente inclinate nel rispetto di una copertura minima almeno pari al 20%;

6) l'intervento dovrà anche rispettare le prescrizioni impartite dal Il Settore Tecnico Regionale di Cuneo (A1816B), con propria Determinazione Dirigenziale n. 777/2023 del 15/03/2023, e contenute nella Concessione demaniale breve per il taglio piante.

7) si approva il volume di legname prelevabile con l'intervento, che risulta pari a 716 mc; tale valore è indicativo in quanto dipende dai procedimenti dendrometrici di calcolo del volume delle piante;

8) non potranno essere in ogni caso tagliate le piante contrassegnate per il rilascio e per la conservazione della biodiversità;

9) si prescrive il rilascio a tempo indeterminato di una pianta morta ed una viva ogni 0,5 ha, al fine di conservare la biodiversità;

10) per quanto possibile, i gruppi di piante e le piante singole dovranno essere rilasciati sull'intera superficie e distribuiti in modo tale da garantire anche la protezione da eventuali forme di dissesto idrogeologico;

9) il taglio dovrà essere effettuato in modo tale da non danneggiare le piante da rilasciare;

10) particolare attenzione si dovrà porre al rilascio della copertura del suolo nelle sue diverse componenti, secondo quanto previsto dal DPRG n. 8/R del 20/11/2011 e s.m.i.;

11) uguale cura al medesimo problema dovrà essere posta nella realizzazione delle vie temporanee di esbosco – *qualora previste* - che comportino porzioni di superficie tagliate a raso;

12) durante le operazioni di esbosco del legname si dovrà porre particolare attenzione a non danneggiare le ceppaie delle piante tagliate;

13) qualora, durante l'esecuzione dei lavori, si reputi necessaria l'apertura di uno o più tratti di viabilità temporanea di esbosco, dovrà essere presentata un'opportuna richiesta di variante, corredata di una planimetria degli stessi;

14) se, più in generale, durante l'esecuzione dei lavori dovessero verificarsi motivi di variazioni non di lieve entità nel tipo di intervento, nelle superfici e nelle quantità, si dovrà contattare lo Sportello forestale regionale di Cuneo per verificare la necessità di predisporre una variante al progetto approvato ed acquisire la necessaria autorizzazione;

14) ramaglie, cimali, e altro materiale legnoso di piccole dimensioni deve essere lasciato in bosco o deprezzato e sparso sul suolo (evitando di coprire la rinnovazione esistente), oppure riunito in piccoli cumuli di dimensioni comunque non superiori a 10 mt steri. Gli scarti di lavorazione possono essere utilizzati per la chiusura delle vie di esbosco. Nelle aree ad alta priorità di antincendio boschivo si osservano le prescrizioni del Piano regionale antincendi boschivi; per l'abbruciamento in bosco degli scarti, valgono le norme della L.r. n. 21/2013. In nessun caso tale materiale deve occupare vie di accesso pedonali, ostruire impluvi, fossi, e alvei di corsi d'acqua;

15) a chiusura del cantiere ed a conclusione degli interventi selvicolturali, si dovranno rispettare le norme di seguito ribadite (desunte dall'art.34 del Regolamento):

1) alla conclusione degli interventi selvicolturali, dovranno essere eseguite tutte le operazioni necessarie ad assicurare la stabilità idrogeologica, attraverso la stabilizzazione dei movimenti terra e la regimazione dei deflussi superficiali;

2) In particolare si dovrà provvedere alle seguenti operazioni:

2a) ripristino della viabilità forestale mediante sistemazione del piano viabile e ripristino dell'efficienza delle opere di regimazione delle acque meteoriche superficiali;

2b) sistemazione delle linee di esbosco per gravità, in modo da evitare l'insorgere di fenomeni di erosione;

3) per le vie di esbosco per mezzi meccanici:

3a) chiusura e protezione degli accessi;

3b) realizzazione di solchi trasversali nei tratti con pendenza maggiore del 20 per cento per intercettare lo scorrimento superficiale ed evitare l'erosione del suolo. L'interdistanza dei solchi trasversali è compresa fra 10 e 20 metri in relazione alla maggiore o minore pendenza;

16) relativamente alle vie di esbosco per mezzi meccanici, dovrà inoltre provvedersi al ripristino del libero deflusso delle acque in corrispondenza degli attraversamenti dei corsi d'acqua e degli impluvi;

17) i lavori di cui all'intervento in parola dovranno essere eseguiti nel rispetto delle prescrizioni sopra indicate, subordinatamente al pieno rispetto del Nulla Osta idraulico dell'AIPo – Moncalieri e della D.D. n. 777/2023 precedentemente citati, qualora si riscontri una sovrapposizione di superfici;

18) per quanto non indicato nelle prescrizioni, dovranno essere rispettate le norme dettate dal Regolamento forestale n. 8/R del 20/11/2011 e s.m.i.;

19) dovranno essere rispettate tutte le norme vigenti in materia di sicurezza;

20) i lavori di taglio ed esbosco dovranno essere terminati entro 3 anni dalla data di emissione del provvedimento autorizzativo (regolamento, art. 6, par. 5);

21) entro 60 giorni dalla conclusione dell'intervento dovrà essere trasmessa allo Sportello forestale presso il Settore Tecnico Regionale della Regione Piemonte la dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori, redatta da un tecnico forestale abilitato.

Il Richiedente sarà ritenuto responsabile di ogni inadempienza a quanto stabilito nella presente determinazione e di tutti i danni che, in dipendenza dei lavori, dovessero derivare a persone, animali o cose, facendo salvi i diritti ed interessi di terzi e sollevando questo Ente da qualsiasi pretesa o molestia anche giudiziaria, che potesse provenire da quanti si ritenessero danneggiati.

L'inosservanza, anche parziale, di una sola delle prescrizioni e di quanto contenuto nelle norme dettate dal Regolamento forestale n. 8/R del 20/11/2011 e s.m.i., comporterà l'applicazione delle sanzioni e dei provvedimenti previsti dalla legge vigente.

Avverso il presente provvedimento – da chiunque avente legittimo interesse – può essere proposto ricorso davanti al competente T.A.R. entro 60 giorni dalla pubblicazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della Legge regionale 12.10.2010, n. 22.

IL DIRIGENTE (A1618A - Settore Tecnico Piemonte Sud)  
Firmato digitalmente da Franco Brignolo